

TOMMASO GRECO

Alcune considerazioni su un'epistola  
di Antonino Pio (*IGBulg* IV, 2263 = V, 5895)

Nel 1946, nei pressi dell'odierna città di Sandanski lungo il corso del fiume Strimone, fu rinvenuta un'iscrizione marmorea in condizioni frammentarie: su di essa era possibile leggere la porzione conclusiva di un'epistola di Antonino Pio, databile al 157/158 d.C. Verosimilmente, essa doveva essere preceduta da un decreto municipale, al quale lo stesso testo imperiale fa riferimento (alle ll. 17-18), oggi perduto. Una recente rilettura del testo iscritto<sup>1</sup> ha definitivamente identificato la fondazione traianea di *Parthicopolis* come destinataria dell'epistola, offrendo l'opportunità di riconoscere nella lettera di Antonino Pio una peculiare testimonianza del dialogo politico e istituzionale fra centro e periferia dell'impero: nel tentativo di spiegare i motivi dell'intervento imperiale, questo lavoro si propone di rivalutare il grado di specificità dei provvedimenti ivi contenuti, attraverso un'indagine comparativa con quanto attestato in altre costituzioni imperiali coeve.

Segue qui il testo dell'iscrizione, secondo la più recente edizione proposta da Sharankov<sup>2</sup>

<sup>1</sup> I cui risultati sono riassunti in Sharankov, 2016a, 341-342.

<sup>2</sup> Vd. Sharankov 2016b, 58. *Editio princeps* in Detschew 1954, 110-118; altre edizioni: *SEG* XIV, 479; Oliver 1958, 52-60; Gerov 1961, 194-199; Mihailov 1966 = 1997; Oliver 1989, 323-324, nr. 156.

- *IGBulg IV, 2263 = V, 5895*

[----- e.g. πα] -  
 [ραχ]ωρήσουσιν<sup>3</sup> οἱ ξένοι [-----]  
 κυ[ρ]ίους ὑπὲρ τῆς χώρας, ὅποτε οἱ πολεῖται ὑπὲρ τῶν βο[?]⁴-  
 ὦν καὶ δούλων καὶ ἀργυρωμάτων, ἃ οὐκ ἐνεργά<sup>5</sup> κ[τ]ήματά  
 ἐστίν, τοσοῦτον τελεῖτε. Εἴ τι αὐθις Ἡρακλεώται<sup>6</sup> περὶ τού-  
 5 του διδάξαιέν με, ὃ ἄξιόν ἐστίν γινῶναι ὑμᾶς, εἴσεσθε<sup>7</sup>.  
 Συνχωρῶ ὑμῖν καὶ τοῖς σώμασι τοῖς ἐλευθέροις, ἀφ' οὗ χρό-  
 νου φόρον διδῶσιν<sup>8</sup>, δηνάριον ἐκάστῳ ἐπιβαλεῖν, ὥς  
 καὶ τοῦτον σχοίητε πρὸς τὰ ἀνανκαῖα ἐτοιμόν πόρον. Βου-  
 λευταὶ ὀγδοηκοντα ὑμῖν ἔστωσαν, διδῶτω δὲ ἕκαστος  
 10 πεντακοσίας Ἀπτικάς, ἵνα ἀπὸ μὲν τοῦ μεγέθος τῆς βου-  
 λῆς ἀξίωμα ὑμῖν προσγένηται, ἀπὸ δὲ τῶν χρημάτων,  
 ἃ δώσουσιν, πρόσδοτος. Οἱ ἐνκεκτημένοι παρ' ὑμῖν ὑπακουέ-  
 τωσαν τοῖς ἀρχουσι πρὸς τὰς δίκας καὶ διώκοντες καὶ φεύ-  
 γοντες μέχρι διακοσίων πενήκοντα δηναρίων. Ἐπὶ ῥέ-  
 15 βενον Δημέας Παραμόνου καὶ Κρίσπος Τόσκου, οἷς τὸ ἐ-  
 Φόδιον δοθήτω, εἰ μὴ προῖκα ὑπέσχηνται. Εὐτυχεῖτε.  
 Ἐγράφη καὶ ἐτέθη πολιταρχούντων τῶν πε-  
 ρὶ Οὐά<λ>έριον Πύρρον ἔτους θπρ'.

*Traduzione:*

«...gli stranieri lasceranno...padroni (proprietari?) della terra, dal momento che voi cittadini versate così tanto sui buoi e sugli schiavi e sull'argenteria, (beni) che non sono produttivi. Qualora gli Eracleoti mi informino nuovamente di qualcosa che è opportuno per voi conoscere, lo saprete.

Vi concedo anche che sia imposto un denario a testa per i cittadini liberi dal momento in cui versano il φόρος, affinché possiate disporre anche di questa risorsa per le vostre necessità. I buleuti siano per voi ottanta, e dia ciascuno 500 dracme attiche, perché venga a voi onore dall'ingrandimento dell'Assemblea, e un'entrata dalle ricchezze che verseranno. Coloro che posseggono qualcosa nel

<sup>3</sup> [κοιν]ωνήσουσιν Detschew 1954; [συγγ]ωρήσουσιν SEG XIV, 479. ωρησουσιν Mihailov 1966.

<sup>4</sup> Οἱ πολεῖται [περὶ τῶν βο]ῶν Detschew 1954; Οἱ πολεῖται ὑπ[ὲρ] Oliver 1958.

<sup>5</sup> Οὐκ {[οὐ]χ} [ἀναθ]ήματα Detschew 1954; οὐκ οἰκ[εῖα κ]τήματα Oliver 1958; 1989; Mihailov 1966.

<sup>6</sup> ἦρχ[ετε ποιεῖν] Detschew 1954; γρα[πτ]έον Oliver 1958; πράτ[τ]ε[σθα]ι Mihailov 1966; Oliver 1989.

<sup>7</sup> [εἴρεται] Detschew 1954; ἐν τέ[λει] Oliver 1958; εἴσεσθε Mihailov 1966; Oliver 1989.

<sup>8</sup> Lettura di Souris (SEG LI, 836), seguita da Sharankov.

vostro territorio siano ascoltati in giudizio dai vostri magistrati, sia se accusatori sia se chiamati in giudizio, per cause fino a un valore di duecentocinquanta denarii.

Furono ambasciatori Demeas figlio di Paramonos e Crispo figlio di Toscos, ai quali sia riconosciuto un *ephodion*, qualora non abbiano deciso di operare gratuitamente. State bene.

Trascritta e pubblicata nel 189esimo anno dai politarchi colleghi di Valerius Pyrrus.».

*Commento:*

Le prime quattro linee dell'iscrizione sono purtroppo frammentarie: nelle scarse porzioni di testo ancora leggibile, l'autorità afferma che alcuni ξένοι (con ogni probabilità «estranei» alla comunità civica che dell'epistola è destinataria) avrebbero dovuto «lasciare» qualcosa; segue un riferimento a proprietari terrieri e, forse in contrapposizione a questi ultimi, «cittadini», i quali, si dice, già versavano un τέλος per alcuni beni considerati improduttivi.

A partire da l. 5 è invece possibile leggere integralmente il testo iscritto. L'imperatore promette di informare i suoi destinatari qualora dovesse ricevere nuove istruzioni dagli «Eradeoti»: questi ultimi possono essere identificati nei cittadini di *Heraclea Sintica*, polis situata in prossimità del luogo di ritrovamento dell'iscrizione. Tale località, dopo aver supportato la causa di Ottaviano durante la guerra civile, beneficiò in età augustea di una condizione politica privilegiata, grazie alla quale con tutta probabilità si consolidò come città di riferimento dell'area valliva dove scorreva il fiume Strimone<sup>9</sup>; il riferimento a *Heraclea*, che un nuovo riesame testuale ha reso indiscutibile<sup>10</sup>, rinforza la convinzione che la città destinataria del provvedimento fosse *Parthicopolis*, e che l'intervento imperiale trovi una ragione nella ridefinizione degli equilibri politici ed economici dell'area negli anni immediatamente seguenti la costituzione del nuovo centro

<sup>9</sup> Per una storia della città a partire dall'età ellenistica, cfr. Nankov 2015. Una prova indiscutibile dell'importanza della città agli inizi del Principato è la provenienza di due soldati pretoriani, originari di *Heraclea Sintica*, *Iulii* e iscritti alla tribù *Fabia*, la stessa di Augusto (cfr. Malavolta 2011, 38-40; Sharankov 2016b, 57); vi sono poi alcune emissioni monetali di Augusto e di Tiberio, coniate in Macedonia (forse a Filippi), che sembrano riportare il nome di *Heraclea* o dei suoi abitanti (cfr. Sharankov 2016b, 57-58). Un'iscrizione databile agli anni 181/188 (*IGBulg* V, 5925) restituisce un quadro di piena vitalità della città e delle sue istituzioni (edizione e commento in Sharankov 2016b, 61-65). Agli anni 306/307 d.C. è infine datato un rescritto di Galerio e Massimino Daia *ad civitatem Herocleotarum* (cfr. Mitrev 2003, 263-7; Lepelley 2004).

<sup>10</sup> Per le letture precedenti cfr. *supra* 1 n. 6. Prove della plausibilità della nuova lettura in Sharankov 2016b, 58-59.

urbano in età traianea (che sorgeva con ogni probabilità nello stesso luogo dove oggi si trova la città di Sandanski<sup>11</sup>).

Non sarebbe infatti difficile, in confronto con altri contesti di intervento imperiale, intendere il provvedimento imperiale come una risposta a una disputa sorta tra la nuova fondazione traianea e *Heraclea Sintica*, che allora fungeva da centro urbano di riferimento dell'area. L'epistola è datata al 157/158 d.C., sul finire del principato di Antonino Pio, quando la fondazione di *Parthicopolis* era ancora un fatto recente, se quest'ultima deve datarsi, come recentissimi studi hanno ribadito, agli ultimi anni dell'impero di Traiano (che assunse il titolo *Parthicus*, da cui il nome della fondazione, soltanto nel 116 d.C.) o tutt'al più ai primi dell'impero di Adriano<sup>12</sup>. Il semplice atto fondativo, con il trasferimento dei primi coloni (spesso cooptati dai centri di riferimento più vicini<sup>13</sup>) e delle loro ricchezze, avrebbe favorito l'insorgere di contenziosi di natura fondiaria o fiscale, tra le città di partenza dei coloni e quella di arrivo: è pertanto del tutto probabile che, trent'anni dopo la deduzione coloniarica, le due comunità confinanti stessero ancora discutendo sulla legittimità di confini e imposizioni fiscali, essendo *Heraclea Sintica* la città più importante (e più ricca) dell'area interessata dalla fondazione imperiale<sup>14</sup>.

Alla luce di questa interpretazione il contesto dell'epistola prende forma: l'imperatore Antonino Pio, su richiesta di un'ambasceria inviata da *Parthicopolis*, norma rispetto a un contenzioso sorto tra quest'ultima e la città di *Heraclea Sintica*, con ogni probabilità in materia confinaria. Di conseguenza, gli ξῆνοι di l. 1 potrebbero essere gli stessi abitanti di *Heraclea*<sup>15</sup>, invischiati in un contenzioso con i «vicini» tanto per il possesso della terra (che forse l'imperatore inviterebbe a «lasciare») quanto per l'imposizione fiscale su beni non produttivi (in latino si

<sup>11</sup> Sul nome dell'insediamento urbano romano di età traianea si è discusso a lungo. Il primo editore dell'iscrizione (Mihailov 1966, 243-245), restava incerto su una sua identificazione con *Parthicopolis*; ciò si ebbe solo in seguito a una successiva rielaborazione, di vecchie evidenze topografiche alla luce dei nuovi ritrovamenti epigrafici, compiuta da Papazoglou (1988, 372-373). Un quadro aggiornato sui nuclei insediativi di tutta la regione in età romana in Garbov 2017, 389-410.

<sup>12</sup> Cfr. Sharankov 2021, 24 n. 146. La proposta di Sharankov poggia su due iscrizioni in particolare: una dedica funeraria per un veterano del 120/121 d.C., prima testimonianza proveniente da *Parthicopolis* che reca una datazione certa, e un'iscrizione da *Bostra* databile al 195/196 d.C., nella quale un cittadino di *Parthicopolis* rende omaggio a Settimio Severo e Iulia Domna dicendosi appartenente alla tribù *Ulpia* (AE 2000, 1527).

<sup>13</sup> Come accadde ad *Antinoopolis*, fondata da Adriano in onore di Antinoo; in quell'occasione i coloni provenivano in gran parte dalla vicina Tolemaide (Cfr. P. Wurz. 9, II. 53-74). È a causa dei rapporti di questi ultimi con la madrepatria che si determinò uno scontro fra le due città, e i conseguenti interventi imperiali.

<sup>14</sup> Sui confini di *Heraclea Sintica* cfr. Mitrev 2015.

<sup>15</sup> È questa l'opinione di Sharankov 2016b, 60.

sarebbe parlato di beni *suo usu* o *ad usum proprium*<sup>16</sup>) che forse una comunità avrebbe dovuto versare nelle casse dell'altra, per il transito degli stessi<sup>17</sup>.

Altre fonti raccontano di come in anni immediatamente precedenti a quelli di Pio la regione macedone fosse attraversata da dispute in materia confinaria: negli anni della deduzione di *Parthicopolis*, l'imperatore Adriano chiese di punire chiunque violasse i confini fondiari, attraverso un rescritto inviato a *Terentius Gentianus*, lo stesso che era stato incaricato negli ultimi anni di impero di Traiano a censire la Macedonia<sup>18</sup>. Sono poi numerose le costituzioni imperiali di imperatori del II secolo d.C. emanate con l'intenzione di risolvere dispute territoriali e fiscali (come quelle sorte intorno al lago Copaide, di cui ci informano le lettere imperiali contenute nel *dossier* epigrafico di Coronea<sup>19</sup>), o di ribadire le condizioni di privilegio delle fondazioni (è il caso di due epistole adrianee indirizzate a sue fondazioni, *Stratonicea-Hadrianopolis* in Lidia e la già citata *Antinoopolis* in Egitto<sup>20</sup>).

Nella seconda parte dell'epistola gli elementi per un confronto con i suddetti casi di *Stratonicea* e *Antinoopolis* si fanno numerosi. Nelle ll. 6-14, sono testimoniati alcuni provvedimenti con i quali l'imperatore intese accrescere la capacità finanziaria di *Parthicopolis*, per permetterle di sostenere alcune «spese necessarie» (l. 8: πρὸς τὰ ἀναγκαῖα) di non meglio specificata destinazione.

In primo luogo, Antonino Pio riconosce alla città il diritto di imporre e riscuotere un φόρος, che si aggiunga al regolare testatico che i *peregrini* dell'impero, sin dalla costituzione dello stesso, versavano direttamente alle casse

<sup>16</sup> Il primo a riferire il passo alle espressioni latine *suo usu* o *ad usum proprium* fu Oliver 1958, 52-53. Nell'edizione di quest'ultimo il passo dell'iscrizione era però letto diversamente: καὶ δούλων καὶ ἀργυρωμάτων ὃ οὐκ οἱ[κ]εῖα κτήματα. Dopo una più attenta lettura del testo epigrafico, Sharankov ha proposto una nuova lezione (ἐνεργὰ κτήματα), che in ogni caso confermerebbe la bontà del riferimento all'espressione latina proposto da Oliver.

<sup>17</sup> Il termine greco τέλος (da cui il verbo qui utilizzato: τελεῖτε) traduce comunemente il latino *portorium* (laddove φόρος si pone come equivalente del latino *tributum*). A suggerire inoltre una ricostruzione incentrata sul pagamento di dazi indiretti è il confronto con un passo del Digesto (D. 50.16.203), che per primo Oliver (1958, 54) avvicina al nostro testo, nel quale si afferma che, secondo la *lex portus Siciliae*, i *bona suo usu* non devono pagare *portoria*. Nello stesso passo latino, segue una definizione dell'espressione *suo usu* che, come detto, potrebbe equivalere all'espressione ἐνεργὰ κτήματα qui utilizzata. Cfr. anche C. 4.61.5.

<sup>18</sup> Coll. 13.3.1.2; D. 47.21.2. Per la sua attività come *censitor* cfr. *CIL* III, 1463; *CIL* II, 22 = 6625 = *CLE* 270. Altri testi provano un suo coinvolgimento nella suddivisione dell'agro provinciale: cfr. *IG* X.2.2.162; *EAM* I 186. È stata recentemente rinvenuta nel sito di *Heraclea Sintica* una copia in greco del *cursus* di *Terentius Gentianus*, che integra e completa le informazioni di cui già si era in possesso: *editio princeps* in Sharankov 2021, 12-26.

<sup>19</sup> *SEG* XXXII, 460-471; Per un'edizione completa del *dossier* di Coronea cfr. Fossey 1991.

<sup>20</sup> *SEG* XLII, 1108; P. Wurz. 9.

imperiali<sup>21</sup>; i proventi raccolti (un denario per ciascun cittadino libero che già pagava il regolare *tributum capitis*), dice l'imperatore, avrebbero dovuto accrescere nell'immediato la liquidità finanziaria di cui potevano disporre le casse civiche.

Il secondo provvedimento ha come oggetto la composizione dell'assemblea cittadina e, per ammissione dello stesso imperatore, è inteso a produrre un duplice effetto: accrescere il prestigio delle istituzioni cittadine attraverso l'ampliamento della *boulé* cittadina (che per grandezza avrebbe avvicinato le assemblee dalle più grandi città<sup>22</sup>) e garantire alla città un piccolo tesoro, grazie alla contribuzione *una tantum* di 500 dracme ateniesi<sup>23</sup> (equivalenti per valore a 500 denarii), che i nuovi buleuti avrebbero dovuto versare come *summa honoraria* per ratificare l'*adlectio* nell'assemblea civica<sup>24</sup>.

L'ultima disposizione normativa del principe è inerente all'ambito giurisdizionale della città. A *Parthicopolis* viene riconosciuto il diritto di condurre processi all'interno delle corti cittadine, e davanti a magistrati nominati dalla città, per cause di valore non superiore a 250 denarii: così facendo, gli organi cittadini avrebbero potuto rivalersi su proprietari terrieri pienamente operanti nella comunità, senza che questi potessero appellarsi a un altro corpo civico di appartenenza (magari chiedendo di essere processati lì), e senza intromissione di tribunali superiori (in particolare quello del governatore provinciale), potendo quindi direttamente confiscare le ricchezze del reo in caso di sua provata colpevolezza<sup>25</sup>.

In calce all'epistola, l'imperatore chiede che venga corrisposto un ἑφόδιον ai due ambasciatori che si erano recati alla corte imperiali. Segue poi una richiesta di pubblicazione (probabilmente non soltanto dell'epistola ma anche del decreto

<sup>21</sup> Il. 6-8: Συνηγορῶ ὑμῖν καὶ τοῖς σώμασι τοῖς ἐλευθέροις, ἀφ' οὗ χρόνου φόρον διδῶσιν, δηνάριον ἑκάστῳ ἐπιβαλεῖν, ὥς / καὶ τοῦτον σχοίητε πρὸς τὰ ἀνανκαῖα ἔτοιμον πόρον.

<sup>22</sup> Verosimilmente nel nostro caso l'imperatore allargò la βουλή di 30 membri: da 50 membri era composta l'assemblea di Tymandus, altra città orientale fondata dai Romani, in qualche modo equiparabile alla nostra (*MAMA* IV, 236).

<sup>23</sup> È questo l'unico luogo dell'epistola in cui l'imperatore adotta le dracme ateniesi come moneta di conto (l. 10: πεντακοσίας Ἀττικὰς), mentre per i restanti provvedimenti si adatta il denario romano. È possibile supporre che l'imperatore, riferendosi a un istituto collegato alle magistrature locali, abbia scelto di mantenere la stessa unità di calcolo già in vigore per il pagamento delle ordinarie *summae honorariae*.

<sup>24</sup> Il. 8-12: Βουλευταὶ ὀγδοήκοντα ὑμῖν ἔστωσαν, διδότην δὲ ἕκαστος / πεντακοσίας Ἀττικὰς, ἵνα ἀπὸ μὲν τοῦ μεγέθους τῆς βουλῆς ἀξίωμα ὑμῖν προσγένηται, ἀπὸ δὲ τῶν χρημάτων, / ἃ δώσουσιν, πρόσοδος, 500 denarii è una somma in linea con la tendenza attestata per il II secolo d.C. da altre fonti: per il Ponto e la Bitinia Plinio parla di *summae honorariae* di 1000 o 2000 denarii (Plin., *Ep.* X, 112), per città di dimensioni maggiori della nostra *Parthicopolis*. Per un'indagine comparativa più ampia, cfr. Oliver 1958, 57; Garnsey 1971.

<sup>25</sup> Il. 12-14: Οἱ ἐνκεκτημένοι παρ' ὑμῖν ὑπακουέτωσαν τοῖς ἄρχουσι πρὸς τὰς δίκας καὶ διώκοντες καὶ φεύγοντες μέχρι διακοσίων πενήκοντα δηναρίων.

cui l'epistola risponde, che doveva essere iscritto nella porzione superiore della lastra oggi perduta<sup>26</sup>) e la datazione all'anno 189 a partire dalla battaglia di Azio<sup>27</sup>.

L'insieme dei tre provvedimenti che l'imperatore adotta in favore di *Parthiopolis* assume un valore fortemente esemplificativo, se si confronta questo testo all'intero *corpus* di costituzioni imperiali del II secolo d.C. Questo tipo di indagine comparativa sottolinea l'eclettismo, nelle forme e nei contenuti, delle modalità con cui l'imperatore interveniva nella vita economica delle comunità provinciali, pur in uno schema di corrispondenza ben definito tra la cancelleria imperiale e le singole città interessate.

È infatti una pratica attestata che l'imperatore ratifichi il conferimento di un privilegio, anche di natura finanziaria, a una comunità che lo richieda attraverso una costituzione imperiale. Nel caso che qui si presenta sorprendono però insieme la qualità intrinseca di tutti i privilegi che l'iscrizione documenta e il numero degli stessi, che l'imperatore sceglie di destinare congiuntamente in un'unica disposizione a una città la cui storia e importanza era lontana non solo dai fasti di Roma e di Atene, ma anche da quelli di *Heraclea Sintica* e di altre città della regione.

Nel riconoscere alle casse di *Parthiopolis* i proventi di un nuovo φόρος che si aggiunge al consueto testatico, l'autorità imperiale adotta un provvedimento unico nel suo genere. Non esistono infatti altri casi nel II secolo d.C. in cui l'imperatore riconosce a una comunità proventi di una tassazione diretta sulle persone<sup>28</sup>. In questo caso, probabilmente in risposta a una esigenza di liquidità fatta presente dall'ambasceria, Antonino Pio decide di riconoscere un regime di tassazione particolare, in contrapposizione a una generale prassi normativa che nel II secolo d.C. sembra scoraggiare fenomeni locali e generali di tassazione "straordinaria"<sup>29</sup>. I proventi del φόρος, in ogni caso, sarebbero stati esigui: a questo si deve la decisione di accompagnare a questa misura altri due interventi di natura diversa.

Segue infatti la decisione di allargare l'assemblea civica e di stabilire un ammontare esatto della somma contributiva che i nuovi decurioni avrebbero dovuto versare per entrarvi: tale contribuzione, che prende in latino il nome di *summa*

<sup>26</sup> Secondo la maggior parte degli editori proprio la richiesta di pubblicazione suggerisce la presenza di un decreto municipale che accompagnasse la lettera imperiale.

<sup>27</sup> Su questo criterio di datazione, diffuso in Macedonia, cfr. Papazoglou 1963, 517-526.

<sup>28</sup> Più ricorrenti sono invece le modalità di riconoscimento di un condono fiscale, che sia dei proventi di un *tributum capitis*, di un canone d'affitto o semplicemente dell'*aurum coronarium*; stralciando debiti fiscali, si sarebbe provveduto all'adempimento delle richieste delle comunità provinciali senza sborsare nulla, e al contempo alleggerendo la pressione finanziaria sulle comunità bisognose di aiuto.

<sup>29</sup> Primo provvedimento in questo senso fu quello preso da Traiano, che vietò la riscossione di nuove tasse imposte dai suoi predecessori (Plin., *Pan.* 40.5). Attenta al tema fu poi la cancelleria adrianea: cfr. il provvedimento imperiale che dispensa *Aphrodisias* dal pagamento di una tassa straordinaria sui chiodi (Reynolds 1982, nr. 16; seconda copia in *SEG* L, 1096, ll. 13-26), e quello inteso a disincentivare le speculazioni sul pescato eleusino (*SEG* XXI, 502).

*honoraria*, è ben attestata nella documentazione diretta e indiretta coeva alla nostra iscrizione, e della sua esistenza già informa una comunicazione di Plinio a Traiano: in quel caso, l'autore sottoponeva all'attenzione dell'imperatore la pratica di alcune città della Bitinia di richiedere un contributo straordinario a quanti chiedevano di partecipare alle assemblee locali in seguito a un allargamento delle stesse voluto da Nerva e Domiziano<sup>30</sup>. Ai tempi di Adriano, lo stesso fenomeno è testimoniato riguardo all'assemblea di Efeso: in due costituzioni imperiali, l'imperatore chiede alla città di inserire nell'albo decurionale due ναυκλήροι a lui cari, promettendo il pagamento della somma che generalmente si versava perché ciò avvenisse<sup>31</sup>. All'età di Antonino Pio, la pratica è attestata ormai in diversi luoghi dell'impero, tanto da poter ritenere che fosse una prassi civica diffusa, se non universale<sup>32</sup>. Anche l'attenzione alla composizione delle assemblee civiche, nelle costituzioni imperiali, è ben attestata all'interno di una generale sensibilità normativa degli imperatori nei confronti dei rapporti intercorrenti tra decurioni e città d'appartenenza<sup>33</sup>.

Infine, Antonino Pio stabilisce che le cause di valore inferiore a 250 denarii, che riguardassero «possessori» all'interno del territorio particopolitano (l. 12: Οἱ ἐνκεκτημένοι παρ' ὑμῖν ὑπακούετωσαν τοῖς ἄρχουσι πρὸς τὰς δίκας), debbano essere discusse direttamente davanti a magistrati cittadini. È bene confrontare i termini di questa concessione con quanto contenuto in un'epistola di Adriano alla comunità di *Aphrodisias*, datata al 119 d.C.<sup>34</sup>. L'epistola è iscritta in un più ampio *dossier*, nel quale l'imperatore riconosce con quattro costituzioni imperiali privilegi di carattere giurisdizionale e fiscale: proprio al desiderio di sottolineare l'insieme dei benefici concessi in quegli anni da Adriano si deve la

<sup>30</sup> Cfr. Plin., *Ep.* X, 113. Sul tema del cosiddetto *honorarium decurionatus*, cfr. Garnsey 1971, 309-325. Più sinteticamente Bruun 2014, 71 e ss. La *summa honoraria* era versata non soltanto in occasione di un'*adlectio* decurionale, ma in alcuni casi come contribuzione evergetica che precedeva il conferimento di una magistratura civica: sul tema, cfr. Garnsey 1971, 323-325; Duncan-Jones 1982, 82-8; 107-10 (per le municipalità nordafricane), 147-55; 215-7 (Per i municipi italici).

<sup>31</sup> *IEphesos* 1487 e 1488.

<sup>32</sup> Questo ancora il giudizio dello stesso Garnsey (1971, 309).

<sup>33</sup> Secondo Garnsey l'estensione della pratica di versare una *summa honoraria* a partire dall'età degli Antonini si ricollega proprio all'intenzione di richiamare i decurioni alla propria responsabilità finanziaria nei confronti della città d'appartenenza (1971, 323: «The extension of the entry-fee to all decurions in diverse parts of the Empire fits a historical context in which the financial responsibilities of decurions were given greater emphasis, and outside authorities showed increased readiness to intervene in local politics in order to ensure that those responsibilities were duly fulfilled»; *contra* Sherwin-White 1966, 724). In merito a una rinnovata attenzione normativa verso il rapporto città-decurioni, e verso la gestione civica dei finanziamenti pubblici e privati (*pollicitationes*, evergesie, gestione della spesa pubblica): cfr. D. 32.11.23; D. 50.4.14.6; D. 50.6.6.8; D. 50.7.5.5; D. 50.10.5; D. 50.12.8; D. 50.12.14 ecc.

<sup>34</sup> *SEG* L, 1096, ll. 1-13.



confezione dell'epigrafe<sup>35</sup>. L'epistola in questione riconosce due privilegi giurisdizionali alle magistrature civiche afrodisiensi: nello specifico, il diritto di giudicare in merito a contenziosi sorti tra cittadini di *Aphrodisias* di cittadinanza non romana, e quello di processare chiunque si trovasse in posizione di responsabilità debitoria con le casse civiche<sup>36</sup>. Nella stessa lettera, Adriano accorda una remissione di carattere fiscale, dell'*aurum coronarium* che la città caria avrebbe versato in occasione della recente incoronazione del principe.

I vantaggi giurisdizionali concessi dalle due costituzioni imperiali, quella adrianea e quella di Antonino Pio, sono accomunati da una stessa intenzione: quella di voler riconoscere alle due città una giurisdizione sulle controversie sorte tra i loro cittadini, assicurando alle stesse un mantenimento entro la propria area di influenza dei capitali oggetto dei contenziosi, senza che potessero interferire organi di giudizio superiori in grado. Il fatto poi che Adriano non ponesse un tetto massimo al valore delle controversie giudiziarie ora di competenza dei tribunali afrodisiensi (limite che Antonino stabilisce per i tribunali di *Parthicopolis* a 250 denarii), si potrebbe spiegare con lo *status* delle città interessate dai provvedimenti imperiali. I tribunali di *Aphrodisias*, città libera e esclusa dalla *forma provinciae*, in termini giurisdizionali erano inferiori in grado e competenza soltanto a quelli di Roma, diversamente da quelli di *Parthicopolis*, con ogni probabilità da subito inquadrati nei comparti amministrativi territoriali<sup>37</sup>; il beneficio concesso da Antonino Pio, riconoscendo a *Parthicopolis* uno spazio d'indipendenza per contenziosi di valore inferiore a 250 denarii, avrebbe quindi contemporaneamente offerto un supporto alla recente fondazione, senza però ridurre eccessivamente lo spazio giurisdizionale del suo governatore. Per *Aphrodisias* invece, che già vantava un'indipendenza regionale, non era necessario porre un limite che salvaguardasse lo spazio di intervento dell'amministrazione provinciale romana: i giudici

<sup>35</sup> Tra i benefici concessi da Adriano, oltre a quelli di carattere giurisdizionale comparabili a quello riconosciuto a *Parthicopolis*, si legge un riconoscimento di immunità dal pagamento di una tassa sui chiodi (di cui già si era a conoscenza grazie a un'altra copia iscritta nel *dossier* del cosiddetto *Archive Wall* di *Aphrodisias*) e l'approvazione di un nuovo acquedotto che potesse essere finanziato da liturgie in origine destinate a un *festival* gladiatorio in onore del principe.

<sup>36</sup> Cfr. *SEG* L, 1096, ll. 5-11. Il limite giurisdizionale afrodisiense, per cui la città avrebbe potuto dirimere soltanto le *actiones pecuniariae* sorte tra cittadini greci della *polis*, è determinato dalla ricostruzione di un luogo frammentario del testo, proposta nell'*editio princeps* e generalmente accettata. Tale limite costituirebbe un *unicum* nel panorama documentario considerabile in una chiave comparativa; per tale ragione di recente Thornton ha proposto una lettura alternativa (2008, 925-926), che pone il testo afrodisiense in diretto rapporto con il trattato tra Licii e Romani del 46 a.C. (*editio princeps* in Mitchell 2005, 165-243), nel quale l'autorità romana riconosceva all'alleato licio il principio giurisdizionale secondo cui *actio sequitur forum rei*; questa lettura avrebbe il merito di restituire un contesto storico-giuridico al privilegio adrianeo concesso ad *Aphrodisias*, che si spiegherebbe come un'analogica estensione dello statuto di cui già beneficiavano i vicini della Lega Licia.

<sup>37</sup> Sebbene non vi sia chiarezza su quale fosse lo *status* civico della fondazione imperiale.

locali potevano giudicare qualsiasi controversia pecuniaria sorta all'interno della città, a patto che questa non coinvolgesse cittadini romani; infine, potevano perseguire liberamente chiunque si trovasse in una posizione debitoria (in prima persona, o nella figura di garante o fideiussore di un altro debitore) con le casse civiche<sup>38</sup>.

Al contrario, pare più difficile sostenere in termini tematici un confronto (pure suggerito da più editori dell'epistola di *Parthicopolis*<sup>39</sup>) con un altro testo frammentario e di natura incerta rinvenuto a Mistrà, nel territorio che fu della città romana di Sparta<sup>40</sup>. In esso l'autorità normativa intende limitare il diritto di appellarsi al tribunale imperiale, ordinando una procedura di selezione e verifica dei requisiti delle ἐπικλήσεις all'assemblea civica di Sparta. In questo caso, le istituzioni civiche hanno soltanto il compito di selezionare le ἐπικλήσεις rivolte al tribunale imperiale, e non di istituire processi dinanzi ai magistrati civili, come nel caso di *Parthicopolis*<sup>41</sup>: in questo senso è più opportuno confrontare il rescritto spartano con un'altra costituzione imperiale, iscritta su due tavole marmoree ad Atene, che enumera una serie di *decreta* emessi da Marco Aurelio<sup>42</sup>.

L'insieme dei documenti fin qui analizzati restituisce quindi un contesto storico-istituzionale "tipico", all'interno del quale si deve collocare il contenuto dell'epistola di Antonino Pio: una recente fondazione, in difficili rapporti con la più ricca e influente tra le città confinanti, stimola forse attraverso un decreto e un'ambasceria un diretto coinvolgimento del principe, non diversamente da quanto contemporaneamente faceva la fondazione adrianea di *Antinoopolis*, per difendersi dall'influenza della vicina Tolemaide<sup>43</sup>. L'imperatore riconosce la legittimità delle richieste della città e interviene sotto più aspetti: in una prima sezione purtroppo frammentaria forse determina i rapporti tra *Parthicopolis* ed *Heraclaea*, ridefinendo i confini della nuova fondazione, e definendo il regime fiscale dei κυρίοι ὑπὲρ τῆς χώρας e dei πολεῖται; le ragioni di tale intervento potrebbero essere paragonabili a quelle che mossero Adriano nel già citato provvedimento disposto a favore della sua fondazione di *Stratonicea-Hadrianopolis* nel

<sup>38</sup> Cfr. *SEG* L, 1096, ll. 5-11.

<sup>39</sup> Cfr. Oliver 1958, 58; Sharankov, 2016b, 60. *Contra* vd. Oliver 1989, nr. 156.

<sup>40</sup> *IG* V.1.21 = *SEG* LV, 473.

<sup>41</sup> Cfr. ll. 12-13: Οἱ ἐνκεκτημένοι παρ' ἑμῶν ὑπακούεωσαν τοῖς ἄρχουσι πρὸς τὰς δίκας καὶ διώκοντες καὶ φεύγοντες. Nel caso del rescritto di Mistrà non sono menzionati gli ἄρχοντες della comunità cui è indirizzato il testo, ma esclusivamente i συνέδριοι, al quale è demandato il compito di selezionare le petizioni da inviare all'imperatore.

<sup>42</sup> *SEG* XXIX, 127, tab. II, ll. 1-57. In questo caso l'imperatore è chiamato a giudicare su controversie già esposte dinanzi ai magistrati del *Panhellenion*, e verosimilmente selezionate dagli stessi per sottoporle all'attenzione del tribunale imperiale. Cfr. Oliver 1989, nr. 184.

<sup>43</sup> Vd. *supra* 4, n. 12.

127 d.C.<sup>44</sup> Antonino Pio riconosce poi una serie di benefici di carattere finanziario alla città, che rispondessero a un bisogno di liquidità immediato, che fu forse manifestato all'imperatore dall'ambasceria stessa: nel fare ciò Antonino Pio aderisce in parte a un codice normativo consolidato da *exempla* precedenti, come abbiamo visto, in parte agisce in maniera inaspettata, esplorando possibilità di sovvenzione alle casse pubbliche al di fuori della consueta prassi d'intervento imperiale, adottando soluzioni che lasciassero inalterati i rapporti con l'autorità romana (finanziari con il fisco; politici e giurisdizionali con la provincia) e allo stesso tempo soddisfacendo a pieno le necessità finanziarie della comunità di *Parthicopolis*.

*Conclusioni:*

Alla luce di quanto detto finora, è possibile svolgere alcune riflessioni conclusive. Il contenuto dell'epistola di Antonino Pio è prova indiscutibile dell'eclettismo e della disinvoltura dell'azione imperiale in materia economica: anche volendo riconoscere la tipicità del contesto (attribuendo l'onere dell'azione non alla cancelleria imperiale, attivatasi *sua sponte*, ma all'ambasceria civica che l'aveva sollecitata<sup>45</sup>) l'originalità dell'intervento imperiale è innegabile, e tradisce una certa avvedutezza e comprensione delle ricadute economiche che avrebbe generato l'azionamento contemporaneo di più "leve finanziarie".

È viceversa più complicato tracciare le motivazioni intrinseche al provvedimento, e più in generale individuare i perché di un'azione imperiale di questo tipo. Saremmo tentati, vista la straordinarietà dei provvedimenti di cui *Parthicopolis* è fatta oggetto, di identificare la forte spinta assistenzialista dell'imperatore come un elemento della sua politica, economica e sociale: nel fare ciò, si potrebbero individuare elementi in continuità con l'azione politica del suo predecessore, e coerenti con una realtà socioculturale ancora vivace caratterizzata da una feroce competizione interpoleica<sup>46</sup>. Si potrebbe insomma strumentalizzare il documento

<sup>44</sup> Vd. *supra* 5, n. 19. Nel caso di *Stratonicea-Hadrianopolis*, Adriano aveva riconosciuto alla città i proventi fiscali dei territori circostanti (*SEG* XLII, 1108, ll. 9-10: τὰ τέλη τὰ ἐκ τῆς χώρας δίδωμι ὑμῖν...).

<sup>45</sup> È questa l'opinione corrente di larga parte degli studi sulla cancelleria imperiale, secondo cui gli interventi imperiali muovevano sempre "in reazione" agli stimoli e alle richieste delle periferie dell'impero. Cfr. Millar 1967, 9-19; 1977, 203-272; più recentemente, contro la tesi di Millar, cfr. Corcoran 2014; Edmondson 2015; Cortés Copete 2017; Ando 2024.

<sup>46</sup> La competizione fra città è il tema più ricorrente nel panorama degli interventi imperiali di II secolo. In particolare, le comunità provinciali chiedono spesso all'imperatore riconoscimenti onorifici e distintivi che possano elevarle rispetto alle città vicine: appartenenza e/o rafforzamento di posizione all'interno di assemblee regionali (l'Amfizionia Delfica – cfr. *F.Delphes* III.4, 302-303; *AE* 2002, 1338 - e, a partire dal 130 d.C., il Panhellenion – cfr. Oliver 1989, nr. 120-124); riconoscimento di vecchie e nuove neocorie (alle città che potevano già vantare più di una, Mileto - cfr. *SEG* XLV, 1604/1605 -, Smirne, Pergamo - *I.Perg.* II.269 - e Efeso - *SEG* LIX, 1424); diritto a organizzare competizioni iselastiche (Mileto; cfr. *AE* 1989, 683). Sfruttamento di risorse naturali (si è visto

al fine di trarne conclusioni di politica economica e sociale sull'attività imperiale: intenderlo pertanto come un'evidenza del desiderio di assistere le comunità in forma diretta, seguendo un principio di attenzione politica volta sia al mantenimento degli equilibri provinciali sia al più generale funzionamento del sistema-città alla base del sistema-Impero. Le conclusioni di un tale ragionamento avrebbero la forza di riscrivere la storia del rapporto fra il centro e la periferia dell'impero, specialmente in un periodo di profonde trasformazioni e di pressoché totale silenzio letterario su di esse quale fu il II secolo d.C.

Perché ciò avvenga, però, pare necessaria una ricognizione totale della documentazione normativa di Antonino Pio e, più in generale, di tutti gli imperatori di II secolo, almeno per quegli interventi che direttamente interessano la gestione economica e finanziaria delle comunità di destinazione. Si dovrà poi rintracciare all'interno dei testi qualsiasi elemento possa essere stato inserito nel dettato normativo a motivazione dell'azione imperiale: nel fare ciò si dovrà fare attenzione a non voler leggere categorie di pensiero e modelli politici moderni nel testo antico. L'epistola di Sandanski, forse per via della sua lacunosità nella parte iniziale del testo, manca di una sezione che spieghi esplicitamente i perché dell'azione di Antonino Pio. Si può però insistere su alcuni riferimenti in essa contenuti, anche se esigui e, per i più attenti al macro-problema della politica imperiale, forse di modesto rilievo: si fa qui riferimento all'ᾠξιοτής che l'imperatore richiama nei rapporti tra comunità, o all'ἀνάγκη che giustifica le spese da sovvenzionare con le concessioni imperiali. Sono questi termini generici, lontani da un atteso tecnicismo politico, che qualsiasi storico contemporaneo si aspetterebbe in un simile contesto: non sono però troppo dissimili da altri termini, come *utilitas*, *aequitas*, φιλανθρωπία, che spesso accompagnano i provvedimenti normativi imperiali e spesso sono stati trascurati nelle ricostruzioni di storia economica<sup>47</sup>.

Proprio a partire da testi come questo di Sandanski, straordinariamente ricchi di informazioni ma spesso isolati da uno sconosciuto contesto di provenienza, ci si potrebbe interrogare sulle prospettive con le quali si guarda a evidenze di interventi economici come questo: è naturale e necessario domandarsi se questi potessero in qualche modo dipendere da un "disegno politico" imperiale, determinato a intervenire per finalità chiare all'autorità, anzi da essa auspicato. È possibile che la risposta possa risiedere in quelle categorie del pensiero, generiche e non esclusive dei testi "istituzionali", cui spesso si richiamano gli imperatori all'interno dei loro testi? È, in definitiva, la produzione normativa imperiale un luogo di

il caso del lago Copaide; altri provvedimenti imperiali vengono da Prusa – cfr. *I.Prusa* 1.4 - e da Hierapolis – cfr. *AE* 2017, 1481); organizzazione di mercati in occasioni particolari (Cizico – cfr. Sayar 1998, 217 nr. 35); addirittura riconoscimento della nomenclatura cittadina (celebre il caso di Efeso – cfr. *REG* 108.2, 410-429).

<sup>47</sup> In anni più recenti, è stata più attenta la riflessione giuridica sul tema; cfr. Mantovani 2018, 785-809; 2021, 141-215.

riflessione nel quale il linguaggio di riflessione storica contemporanea (prospettiva *etic*) e quello normativo antico (prospettiva *emic*) possano insieme collaborare per comprendere meglio il funzionamento dell'impero? Una ricognizione e lettura dei testi normativi imperiali d'argomento economico, condotta con la consapevolezza delle "regole" del genere normativo e più in generale della comunicazione imperiale, potrebbe rispondere a questi quesiti.

tommaso.greco@unitn.it

#### *Bibliografia*

- Ando 2024: C. Ando, *Petition and response, order and obey. Contemporary models of Roman government*, in «*Journal of Epigraphic Studies*» 7, 129-144.
- Bruun 2014: C. Bruun, *True Patriots? The Public Activities of the \*Augustales of Roman Ostia and the summa honoraria*, in «*Arctos: Acta Philologica Fennica*» 48, 2014.
- Buzoianu/Alexandru 2019: L. Buzoianu - N. Alexandru, *Economic Relationships Between Polis and Chora. Case Study from Albești*, in AA.VV., *Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronze and Iron Ages*, Târgu Jiu - Brăila 2019, 71-84.
- Camia 2009: F. Camia, *Roma e le poleis. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche*, Atene 2009.
- Corcoran 2014: S. Corcoran, *State correspondence in the Roman Empire. Imperial communication from Augustus to Justinian*, in *State correspondence in the Ancient World: from new kingdom Egypt to the Roman Empire*, ed. by K. Radner, Oxford, 172-209.
- Cortes-Copete 2017: J. M. Cortés Copete, *Governing by dispatching letters. The Hadrianic chancellery*, in, *Political communication in the Roman World*, ed. by C. Rossillo-López, Leiden-Boston, 107-136.
- Detschew 1954: E. Detschew, *Ein neuer Brief des Kaisers Antoninus Pius*, «*JOAI*» 41, 110-118.
- Duncan-Jones 1982: R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies*, Cambridge.
- Edmondson 2015: J. Edmondson, *The Roman Emperor and the Local Communities of the Roman Empire*, in *Il princeps romano: autocrate o magistrato?*, a cura di J. L. Ferrary - J. Scheid, Pavia.
- Fossey: J. M. Fossey, *Epigraphica Boeotica I: Studies in Boiotian inscriptions*, Amsterdam.

- Garbov 2017: *Territorium Parthicopolitanum et Tristolense: Reconstructing the Administrative Landscape of Northern Sintica*, in *Sandanski and Its Territory during Prehistory, Antiquity and Middle Ages: Current Trends in Archaeological Research. Proceedings of an International Conference at Sandanski, September 17-20, 2015*, ed. by E. Nankov, Veliko Tarnovo, 389-410.
- Garnsey 1971: P. Garnsey, *Honorarium decurionatus*, in «Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte» 20.2, 309-325.
- Gerov 1961: B. Gerov, *Untersuchungen zur West Thrakien im römischen Zeit*, vol. I, Sofia.
- Kantor/Lavanv/Ando 2021: G. Kantor – M. Lavanv – C. Ando (ed. by), *Roman and local citizenship in the long second century CE*, Oxford 2021.
- Lepelley 2004: C. Lepelley, *Une Inscription d'"Heraclea Sintica" (Macédoine) Récemment Découverte, Révélant Un Rescrit de l'empereur Galère Restituant Ses Droits à La Cité*. «ZPE» 146, 221–31.
- Malavolta 2011: M. Malavolta, *Per l'illibatezza di Clío: corrigenda a I.G. X 2, 2, 1 (82 e 111, Tivoli*.
- Mantovani 2018: D. Mantovani, *Inter aequum et utile. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'impero)*, a cura di D. Mantovani – E. Lo Cascio, Pavia, 785-809.
- Mantovani 2021: D. Mantovani, *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il Diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fargnoli, Milano, 141-215.
- Millar 1967: F. Millar, *Emperors at Work*, «JRS» 57, 9-19.
- Millar 1977: F. Millar, *The Emperor in the Roman World*, Londra.
- Mihailov 1966: G. Mihailov, *Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae*. Vol. IV, Sofia.
- Mihailov 1997: G. Mihailov, *Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae*. Vol. V: *inscriptions novae, addenda et corrigenda*, Sofia.
- Mitchell 2005: *The Treaty between Rome and Lycia of 46 BC (MS 2070)*, in *Papyri Graecae Schøyen [Manuscripts in The Schøyen Collection V: Greek papyri, vol. II]*, ed. by Rosario Pintaudi, Firenze, 165-243.
- Mitrev 2003: G. Mitrev, *Civitas Heracleotarum: Heracleia Sintica or the ancient city at the village of Rupite (Bulgaria)*, «ZPE» 145, 263-7.
- Oliver 1958: J. H. Oliver, *A New Letter of Antoninus Pius*, «AJPh» 79.1, 52–60.
- Oliver 1989: J. H. Oliver, *Greek Constitutions of early roman emperors from inscriptions and papyri*, Phipadelphia.
- Papazoglou 1963: F. Papazoglou, *Notes d'épigraphie et de topographie macédoniennes*, «BCH» 87, 517-526.
- Papazoglou 1988: F. Papazoglou, *Les villes de Macédoine à l'époque Romaine*, Athens.
- Sharankov 2016a: N. Sharankov, *Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria*, in *Studia classica Serdicensia V. Monuments and Texts in Antiquity and Beyond*, Sofia, 305-362.
- Sharankov 2016b: N. Sharankov, *Heraclea Sintica in the Second Century AD: New Evidence from Old Inscriptions*, «Archaeologia Bulgarica» 20.2, 57-64.

- Sharankov 2021: N. Sharankov, *Five Official Inscriptions from Heraclea Sintica Including a Record of the Complete cursus honorum of D. Terentius Gentianus*, «Archaeologia Bulgarica» 25.3, 1-43.
- Sherwin-White 1966: A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford.
- Thornton 2008: *Qualche osservazione sulle lettere di Adriano ad Afrodizia* (SEG 50, 2000, 1096 = AE 2000, 1441) in *Epigrafia 2006. Atti della XIV<sup>e</sup> rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, a cura di M.L. Caldelli – G.L. Gregori – S. Orlandi, vol. II, Roma, 913-934.
- Tropea 2018: S. Tropea, *Il processo di affermazione del potere romano attraverso le epistole in greco: autorità, amministrazione ed evergetismo nell'età repubblicana*, in «Historikà» 8 (2018), 313-354.

#### *Abstract*

L'articolo offre una rilettura con testo e traduzione di un'epistola di Antonino Pio inviata alla fondazione traiana di *Parthicopolis* in Tracia. L'intervento imperiale, forse richiesto dalla stessa comunità particopolitana attraverso ambasceria, si distingue per la sua originalità, se confrontato con il *corpus* di costituzioni imperiali del II secolo d.C. Dopo aver ridiscusso alcune questioni tra *Parthicopolis* e la vicina e più potente *Heraclea Syntica*, città coinvolte in una disputa i cui termini specifici non è possibile ricostruire per il danno del supporto epigrafico, l'imperatore riconosce alla fondazione imperiale la possibilità di riscuotere un testatico, che potesse coprire le «spese necessarie» della città, e di allargare la *boulé* civica, al fine di ingrossare le casse pubbliche con *summae honorariae* che i nuovi buleuti avrebbero versato a titolo onorifico. Insieme a questi benefici, Antonino Pio riconosce uno spazio giurisdizionale alle corti giudiziarie particopolitane, che avrebbero potuto giudicare i «possessori entro il loro territorio» per controversie di valore non superiore a 250 denarii.

La costituzione di Antonino Pio è una prova di eclettismo e avvedutezza dell'intervento normativo imperiale. Per non alterare gli equilibri politici e istituzionali cui era soggetta la stessa *Parthicopolis*, l'imperatore riconosce una somma di benefici, ciascuno dei quali di modeste dimensioni e incapace di produrre «effetti collaterali» sugli altri attori politici ed economici dell'area: l'insieme di ciò si tradusse però in un importante intervento in favore della fondazione traiana, la quale decise di eternare nella pietra il riconoscimento imperiale. In ragione di quanto espresso, l'articolo avanza infine alcune riflessioni conclusive sull'azione dell'imperatore, e sulle categorie analitiche che un lettore contemporaneo potrebbe considerare per comprenderne la portata.

The article provides an interpretation, together with a translation, of a letter sent by Antoninus Pius to the Trajan's foundation of *Parthicopolis* in Thrace. The imperial document, possibly requested by the *Parthicopolis* community itself through an embassy, is noteworthy for its originality when compared with the corpus of imperial constitutions of the 2nd

century CE. Following deliberations concerning *Parthicopolis* and the proximate, more powerful city of *Heraclea Syntica* – both engaged in a dispute whose particulars have been rendered uncertain due to the damage of the epigraphic support – the emperor firstly authorized the imperial foundation to collect a poll tax, the revenues of which were intended to cover the «necessary expenses» of the city; moreover, he accorded the *polis* the right to expand the civic *boulé*, with a view to enlarge the public funds with the *summae honorariae* paid on an honorary basis by the newly appointed members. Finally, Antoninus Pius acknowledged a special jurisdictional space for civic courts, enabling them to judge on disputes, not exceeding 250 *denarii* in value, among «owners within their own territory». The constitution of Antoninus Pius is evidence of the eclecticism and prudence of imperial regulatory intervention. In order to avoid any disturbance to the political and institutional equilibrium to which *Parthicopolis* itself was subject, the emperor acknowledged a number of benefits, each of which was modest in size and incapable of producing "side effects" affecting the other political and economic actors in the area: However, when considered as a whole, these measures constituted a substantial intervention in favour of Trajan's foundation, which decided to commemorate the imperial recognition in stone. In conclusion, the article provides some preliminary considerations on the actions of the emperor as a whole, and the analytical categories that a contemporary reader might consider in order to understand their significance.